



Città di Monopoli

**REGOLAMENTO PERL'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
(Legge147/2013)**

(deliberazione del Consiglio comunale n. 31del 31/07/2014)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DEL ___/12/2018

(le modifiche apportate con tale deliberazione sono evidenziate in grassetto)

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	3
Art. 2 - Specificazione delle definizioni normative.....	3
Art. 3 - Presupposto d'imposta.....	3
Art. 4 - Soggetti passivi	4
Art. 5 - Oggetti elementari d'imposizione	4
Art. 6 - Esclusioni	5
Art. 7 - Determinazione della superficie	8
Art. 8 - Modalità di applicazione del tributo e di determinazione delle tariffe	8
Art. 9 - Calcolo del tributo per le utenze domestiche.....	10
Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza.....	11
Art. 11 - Calcolo del tributo per le utenze non domestiche.....	11
Art. 12 - Classificazione e disposizioni comuni relative alle agevolazioni	12
Art. 13 - Agevolazioni riservate alle utenze domestiche	12
Art. 14 - Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche.....	13
Art. 15 - L'agevolazione sperimentale "Ecocredit"	14
Art. 16 - Denunce, termini di presentazione e decorrenze	14
Art. 17 - Modalità per ottenere il riconoscimento di esclusioni e riduzioni ed esenzioni [abrogato]	18
Art. 18 - Liquidazione e riscossione	18
Art. 19 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi	19
Art. 20 - Tributo giornaliero di smaltimento.....	20
Art. 21 - Funzionario responsabile.....	20
Art. 22 - Disposizioni transitorie per il 2014.....	21
Art. 23 - Disposizioni finali e rinvio a norme	21

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra e specifica l'applicazione nel Comune di Monopoli della disciplina relativa all'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata I.U.C., istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. Per il servizio di igiene urbana nelle varie fasi di conferimento, cernita, raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto in regime di privativa su tutto il territorio comunale, il Comune riscuote la TARI.
3. La TARI di cui al presente regolamento ha natura tributaria con determinazione della tariffa secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato). Non si intendono pertanto attivare né la tariffa con natura corrispettiva, né alcuno dei metodi alternativi di commisurazione della tariffa previsti all'articolo 1, commi 668 e 652 della Legge n. 147/2013.
4. La TARI assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel competente regolamento comunale, nel contratto e nel capitolato relativo all'esecuzione del servizio, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

Art. 2 - Specificazione delle definizioni normative

1. Per locali si intendono le strutture stabilmente infisse o posate al suolo chiuse, o immediatamente chiudibili senza necessità di ulteriori modifiche, verso l'esterno da almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali ai sensi del precedente comma.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si intende per:
 - a. possesso, la titolarità di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi sull'immobile;
 - b. detenzione, l'utilizzo a qualsiasi titolo, connesso o non connesso alla titolarità di un diritto di possesso.
4. Per residenza si intende quella risultante dai registri anagrafici¹.

Art. 3 - Presupposto d'imposta²

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso predisposti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani, anche se di fatto non utilizzati.
2. Non si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani le fattispecie di cui al successivo articolo 6.

¹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015.

² Articolo novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2014.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. È soggetto passivo dell'imposta il detentore o, in subordine, il possessore dei locali o delle aree scoperte di cui al precedente articolo con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o detentori.
2. Fatta salva la solidarietà nell'adempimento dell'unica obbligazione tributaria e salvo diversa denuncia, il tributo è intestato:
 - a. in caso di pluralità di detentori, al titolare della scheda anagrafica di famiglia, se trattasi di utenza residenziale, ovvero al detentore maggiore di età, nei restanti casi;
 - b. in caso di pluralità di possessori, al titolare della maggior quota e, a parità, al possessore maggiore di età, salvo prova di detenzione esclusiva da parte di uno o di taluni dei restanti possessori.³
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto, in deroga al comma 1, esclusivamente dal possessore dei locali e delle aree. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 - Oggetti elementari d'imposizione

1. Costituiscono oggetti elementari d'imposizione le singole unità immobiliari e le singole aree scoperte autonomamente censite al catasto fabbricati o al catasto terreni, possedute o detenute dal soggetto passivo. Il singolo oggetto elementare d'imposta non è, in generale, frazionabile tra più soggetti passivi ovvero tra diverse destinazioni d'uso, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - a. In caso di coabitazione nella medesima unità immobiliare di più nuclei familiari non legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, la superficie imponibile è ripartita in uguale misura tra ciascun nucleo familiare coabitante⁴.
 - a *bis*. In caso di coabitazione nella medesima unità immobiliare di più nuclei familiari legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, l'ufficio impositore richiede all'ufficiale di anagrafe di provvedere alla mutazione d'ufficio delle relative posizioni anagrafiche secondo quanto previsto dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Nelle more dei predetti aggiornamenti anagrafici, il tributo è calcolato per ciascun nucleo coabitante sulla totalità della superficie imponibile, secondo la tariffa di riferimento⁵.
 - a *ter*. In caso di coabitazione nella medesima unità immobiliare di più nuclei familiari non legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, tra i quali sussistano rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, infermieri, baby-sitter ed in generale tutti i lavoratori addetti al funzionamento della vita), il tributo è calcolato unicamente in capo alla famiglia datrice di lavoro per l'intera superficie imponibile e per la somma dei componenti ciascun nucleo familiare⁶.
 - b. In caso di utilizzo esclusivo, diverso da quello di cui alla precedente lettera a), di porzioni di fabbricati, opportunamente verificabile dall'ufficio, l'obbligazione tributaria è frazionabile tra diversi soggetti

³ Comma novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

⁴ Lettera novellata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015 e, successivamente modificata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

⁵ Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

⁶ Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

- passivi, secondo quanto da ciascuno dichiarato, sempre che il totale delle superfici dichiarate corrisponda all'intera superficie tassabile dell'immobile. In tal caso il vincolo di solidarietà sussiste unicamente tra i co-utilizzatori esclusivi della medesima frazione d'immobile.
- c. In caso di unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui uno dei componenti il nucleo familiare svolga anche un'attività economica professionale, il tributo, per la porzione a tal fine utilizzata, è dovuto sulla base alla tariffa prevista per la specifica attività economica.
 - d. I fabbricati destinati promiscuamente allo svolgimento di diverse attività economiche sono tassati sulla base della maggiore tra le tariffe relative alle diverse attività svolte.
 - e. In caso di aree scoperte promiscuamente adibite a diverse attività economiche è possibile applicare differenti misure tariffarie sulla base delle superfici a ciascuna adibita, come desunte dalla planimetria dei luoghi.

Art. 6 - Esclusioni⁷

1. Restano escluse dall'applicazione del tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili quali, ad esempio, balconi, verande, terrazze e porticati, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi purché non costituenti superfici operative di utenze non domestiche;
 - b. le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., quali androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, fatta eccezione di quelle di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c. aree destinate a verde di edifici residenziali e non residenziali;
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali, le aree scoperte o loro porzioni di superficie non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ovvero per la presenza di oggettive condizioni di inutilizzabilità e purché di fatto non utilizzati, quali⁸:
 - a. locali di tipo abitativo (categoria A, escluso A10) prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché prive di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici⁹;
 - b. locali di tipo commerciale, artigianale, industriale, a destinazione speciale o per servizi (categorie B, C1, C3, C4, C5, D), prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e neppure dotate di atti assentivi o autorizzativi da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità¹⁰;
 - c. locali inagibili, fatiscenti o diroccati, intendendo come tali quelli così definiti nel Regolamento IMU, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica nonché privi di atti di rilascio di

⁷ Articolo novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2014.

⁸ Periodo così novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

⁹ Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e, successivamente modificata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

¹⁰ Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e, successivamente modificata, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici¹¹;

- d. **locali privi di residenze attestate dagli uffici anagrafici per i quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi o per i quali siano stati comunicati o segnalati interventi edili incompatibili con il normale utilizzo, fino alla data di fine lavori e, in ogni caso, non oltre l'anno solare in cui è presentata la richiesta, eventualmente rinnovabile per il periodo massimo di validità del titolo¹²;**
- e. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- f. locali ed aree scoperte riservati ad impianti tecnologici quali centrali termiche, cabine elettriche, vano ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, impianti di lavaggio automezzi e, in generale, ovunque non sia compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- g. legnaie esterne e semichiuse;
- h. locali ed aree scoperte di impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i. aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto costituenti superficie non operativa; i distributori di carburante sono soggetti a tariffa oltre che per eventuali locali occupati, anche per l'area di proiezione al suolo della pensilina o, in mancanza di essa, per una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione;
- j. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, in quanto non vi è di regola la presenza umana;
- k. aree scoperte impraticabili o intercluse da recinzione, in quanto non vi è di regola la presenza umana;
- l. aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, in quanto non vi è di regola la presenza umana;
- m. superfici di locali ed aree scoperte di utenze non domestiche ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, come individuati nel vigente regolamento comunale di assimilazione, al cui smaltimento sono obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; ovvero, anche in assenza di tale obbligo, i locali adibiti ad uso esclusivo di deposito attrezzi agricoli o di prodotti, materie o scarti derivanti da attività agricola, purché idonei, per l'effettivo uso cui sono stabilmente destinati, anche alla produzione di rifiuti urbani o assimilati. In caso di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, la determinazione della superficie complessiva assoggettata al tributo, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti urbani e assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie una percentuale di riduzione del 30%;
- n. fabbricati destinati alla vendita posseduti da imprese di costruzione, ristrutturazione o vendita, fintanto che permanga tale destinazione¹³.

3. Fatto salvo quanto disposto alla lettera n) del comma 2, le utenze domestiche di tipo non abitativo (box, depositi, cantinole, locali in generale...) si considerano sempre suscettibili di produrre rifiuti. È ammessa prova

¹¹ Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

¹² Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e, successivamente novellato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __ dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

¹³ Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015.

contraria solo in caso di oggettive e stabili condizioni di inutilizzabilità e di inutilizzo derivanti da inagibilità, fatiscenza o collapso ovvero da interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia incompatibili¹⁴.

4. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ovvero l'esistenza di una condizione di ridotta idoneità alla produzione di tali rifiuti compete al richiedente il diritto. Più in particolare:

- a. la condizione di assenza di mobilio e suppellettili è documentabile mediante produzione di foto **databili a data certa**¹⁵, secondo le indicazioni riportate nella modulistica predisposta per la richiesta di esclusione;
- b. la condizione di assenza di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, è documentabile mediante produzione di copia delle disdette contrattuali o dell'ultima fattura di conguaglio finale, ovvero mediante autodichiarazione di assenza di ogni servizio di rete, qualora non risulti possibile la produzione di altra documentazione probatoria;
- c. la produzione di rifiuti speciali non assimilati è documentabile mediante Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD); contratto o convenzione con la ditta che svolge l'attività di ritiro, trasporto, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti speciali; bolle e relative fatture con indicazione del quantitativo smaltito; piantina planimetrica dei locali e/o delle aree in cui si producono i rifiuti speciali, evidenziando, ove sia possibile, le superfici interessate.¹⁶
- d. **l'esecuzione di interventi edili incompatibili con il normale utilizzo è documentabile con gli atti abilitativi rilasciati o le comunicazioni-segnalazioni effettuate o con l'indicazione degli estremi di protocollo, corredati al termine dei lavori dalla documentazione fiscale rilasciata dalla ditta esecutrice (fattura o similare), pena il disconoscimento della agevolazione ed il conseguente recupero a tassazione delle superfici precedentemente escluse**¹⁷.

In assenza o insufficienza di una o più delle condizioni probanti l'improduttività di rifiuti, l'ufficio potrà, in circostanze eccezionali e contingenti, ritenere le superfici interamente o parzialmente inadeguate alla produzione, anche solo potenziale, di rifiuti, riconoscendone, a proprio insindacabile giudizio, l'assoluta incompatibilità con l'utilizzo comune proprio della tipologia catastale di appartenenza.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

6. Al fine di consentire il controllo di congruità catastale delle superfici occupate, fatto salvo il computo del tributo al netto delle superfici escluse, nella dichiarazione devono comunque essere indicate tutte le superfici con specificazione di quelle escluse, anche nel caso in cui queste ultime rappresentino la totalità delle superfici occupate.

7. I locali, le aree scoperte o le loro porzioni di superficie escluse dal tributo ai sensi del presente articolo non rientrano nel computo delle superfici per la determinazione delle tariffe generali.

¹⁴ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015.

¹⁵ Inciso aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __ dicembre 2018.

¹⁶ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

¹⁷ Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __ dicembre 2018.

Art. 7 - Determinazione della superficie

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria per le quali il Comune possiede già i dati metrici resi fruibili dall'Agenzia delle Entrate, è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998, anche nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013.
2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria per le quali il Comune non possiede ancora i dati metrici resi fruibili dall'Agenzia delle Entrate, nonché per le unità immobiliari non a destinazione ordinaria, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. La superficie calpestabile di cui al comma precedente, è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a. computo di tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti nonché di tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale;
 - b. misurazione al netto degli ingombri dei muri perimetrali nonché di quelli dei muri divisorii interni con riferimento ai locali, ovvero al netto degli ingombri di eventuali muri perimetrali nonché di eventuali costruzioni in esse comprese con riferimento alle aree scoperte, sulla base della planimetria catastale o, in mancanza, di una planimetria conforme allo stato dei luoghi sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;
 - c. esclusione dal computo delle superfici dei locali aventi un'altezza non superiore a cm. 150 (centocinquanta);
 - d. computo dei vani scala di uso esclusivo una sola volta in pianta;
 - e. arrotondamento della superficie complessiva al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, ovvero al metro quadro inferiore nel caso contrario.
4. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatta salva la facoltà dell'ufficio di procedere ad adeguamenti di superficie secondo quanto disposto dal presente articolo.

Art. 8 - Modalità di applicazione del tributo e di determinazione delle tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione dei locali o aree.
2. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo complessivo del servizio di igiene urbana, come risultante dal Piano finanziario.
3. Ai fini della determinazione del costo complessivo del servizio per il calcolo delle tariffe devono comprendersi i costi previsti in bilancio relativi alla gestione del ciclo dei servizi attinenti ai rifiuti solidi urbani, inclusi quelli comuni relativi all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso e quelli relativi allo spazzamento. Da tale costo, e in particolare dai costi relativi alle utenze non domestiche, deve essere detratta la somma attribuita al Comune per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, da imputare per il 20 % ai costi fissi e per il restante 80 % ai costi variabili.
4. Le previsioni relative al costo di gestione del servizio di nettezza urbana sono effettuate entro il 15 settembre dell'esercizio precedente dall'ufficio ecologia dell'ente sulla scorta della proposta di piano finanziario elaborata dal gestore del servizio ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come integrato dalle previsioni relative ai costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso formulate

dall'ufficio tributi dell'ente.

5. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, unitamente al Piano finanziario, sono approvate dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, con riferimento alle risultanze anagrafiche e alle denunce rilevate alla data del 30 settembre dell'esercizio precedente. In caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

6. Le categorie tariffarie sono quelle stabilite dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche». Le utenze domestiche sono le famiglie mentre le utenze non domestiche sono le ditte e le attività produttive in genere.

7. Le utenze domestiche a loro volta si dividono in:

- a. utenze domestiche di uso abitativo, a loro volta distinte in utenze domestiche di residenza e utenze domestiche di non residenza;
- b. utenze domestiche di uso non abitativo (box, cantine, garages, locali e depositi occupati da utenze domestiche).

8. In nessun caso il medesimo contribuente può risultare titolare di due utenze domestiche di residenza.

9. Il tributo si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione. La parte fissa delle tariffe copre il costo fisso complessivo del servizio costituito dai costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche e dai costi amministrativi comuni, mentre la parte variabile copre il costo variabile del servizio costituito dal costo per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

10. Nelle more dell'implementazione di adeguati strumenti operativi di puntuale misurazione della quantità di rifiuti prodotti e conferiti da ogni singola utenza, le tariffe vengono determinate sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

11. La suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche viene stimata moltiplicando le superfici complessive a ruolo delle utenze non domestiche alla data del 30 settembre dell'anno precedente per gli indici di produzione (Kd) previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il dato quantitativo dei rifiuti prodotti è stimato sulla base del dato registrato nel penultimo esercizio precedente.

12. Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il costo variabile imputato alle utenze domestiche ai sensi del comma precedente è ridotto di una quota percentuale, determinata in sede di deliberazione tariffaria, rispetto al livello di raccolta differenziata registrato nel penultimo esercizio precedente. Tale riduzione viene portata in aumento del costo variabile imputato alle utenze non domestiche.¹⁸

13. La suddivisione del costo, fisso e variabile, delle utenze domestiche fra utenze domestiche di residenza, utenze domestiche di non residenza e utenze domestiche di uso non abitativo viene effettuata in proporzione alla superficie complessiva occupata da ciascuna categoria alla data di determinazione delle tariffe. La quota di costo variabile così attribuita alle utenze domestiche di uso non abitativo è ridotta del 100 % in considerazione dell'incidenza nulla dei costi variabili imputabile agli utilizzi non abitativi, con corrispondente incremento proporzionale del costo variabile attribuito alle restanti categorie domestiche. La quota di costo variabile così attribuita alle utenze domestiche di non residenza è ridotta del 30 % in considerazione della minore incidenza dei costi variabili imputabile agli utilizzi stagionali o limitati e discontinui, con corrispondente incremento proporzionale del costo variabile attribuito alle restanti categorie domestiche¹⁹.

¹⁸ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2014.

¹⁹ Ultimo periodo aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016. Comma successivamente interamente novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

14. Per le utenze domestiche di residenza, nella deliberazione di cui al precedente comma 4 sono stabilite, per ciascuna classe di numerosità di nucleo familiare, la tariffa fissa unitaria (al mq) e la tariffa variabile unitaria (al kg). Sino a quando non saranno messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui al precedente comma 10, la tariffa variabile unitaria è sostituita dalla quota variabile complessiva del tributo. Per le utenze domestiche di non residenza e quelle di uso non abitativo, nella deliberazione di cui al precedente comma 5 è stabilita la tariffa complessiva unitaria (al mq).
15. Per le utenze non domestiche, nella deliberazione di cui al precedente comma 5 sono stabilite, per ciascuna categoria di attività produttiva, la tariffa fissa unitaria (al mq) e la tariffa variabile unitaria (al kg). Sino a quando non saranno messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui al precedente comma 10, la tariffa variabile unitaria al kg è sostituita dalla tariffa variabile unitaria al mq.
16. Il Comune, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. n. 158.
17. Ai fini dell'applicazione del tributo, i locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati sulla base dell'attività in essi effettivamente esercitata.
18. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. Le strutture ricettive di cui al successivo articolo 10 comma 4, sono equiparate a ristoranti se si limitano alla somministrazione di cibi e bevande, agli alberghi con ristorante se oltre alla somministrazione forniscono anche alloggio, e agli alberghi senza ristorante se forniscono solo alloggio²⁰.
19. Lo scostamento positivo registrato a chiusura dell'esercizio tra il gettito accertato del tributo e il costo del servizio di igiene urbana come determinato a norma del presente articolo è riconosciuto proporzionalmente ai contribuenti sulla base di quanto da ciascuno dovuto ed è restituito agli stessi mediante riduzione della rata di conguaglio e, qualora questa risulti incapiente, di quelle successive. Parimenti, lo scostamento negativo è ripartito proporzionalmente ai contribuenti sulla base di quanto da ciascuno dovuto ed è addebitato agli stessi con la medesima rata di conguaglio. **Qualora siano spirati i termini per il conguaglio, le minori o maggiori entrate accertate rispetto al costo del servizio di igiene urbana come determinato a norma del presente articolo, saranno riportate nel Piano finanziario dell'esercizio successivo, in aumento o riduzione dei costi²¹.**

Art. 9 - Calcolo del tributo per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche di residenza, la quota fissa del tributo si calcola prendendo a riferimento la tariffa fissa unitaria al metro quadrato relativa al numero dei componenti del nucleo familiare determinata ai sensi del successivo comma, moltiplicata per la superficie, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa fissa unitaria per una famiglia con n componenti si calcola suddividendo il costo fisso totale del servizio attribuito alle utenze domestiche di residenza per la sommatoria dei prodotti tra le superfici complessive imputate a ciascuna classe di numerosità delle famiglie e il relativo coefficiente di adattamento (K_a) e moltiplicando il risultato per il coefficiente di adattamento (K_a) relativo ad una famiglia con n componenti.
3. La quota variabile del tributo per ogni singola utenza domestica di residenza si calcola moltiplicando la tariffa variabile unitaria al chilogrammo (costo totale variabile delle utenze domestiche diviso la quantità totale

²⁰ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015.

²¹ Periodo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __ dicembre 2018.

di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche) per la quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola utenza determinata ai sensi del successivo comma, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola famiglia con n componenti si calcola, sino a quando non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui all'art. 8, comma 10, suddividendo la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche per la sommatoria dei prodotti tra il numero totale delle famiglie per ciascuna classe di numerosità e il relativo coefficiente di adattamento (K_b) e moltiplicando il risultato per il coefficiente di adattamento (K_b) relativo ad una famiglia con n componenti.

5. Per le utenze domestiche di non residenza e quelle di uso non abitativo, il tributo si calcola moltiplicando la relativa tariffa unitaria al mq per la superficie.

Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza

1. Per il calcolo del tributo di ogni utenza domestica di residenza si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato quale risultante dai registri anagrafici.

2. **Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati fuori regione. Dal numero complessivo degli occupanti sono comunque esclusi i componenti che risultino in servizio lavorativo o di volontariato fuori dal comune, quelli degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, quelli domiciliati in altri comuni per motivi di studio o ricerca che risultino assenti per un periodo non inferiore a 183 giorni, anche discontinui, per ciascun anno d'imposta. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato per il periodo documentato e, in ogni caso, non oltre l'anno solare di presentazione, eventualmente rinnovabile. Non è richiesto il rinnovo annuale della riduzione per i componenti degenti o ricoverati in modo permanente presso case di cura o di riposo.**²²

2 bis. Qualora l'utenza di residenza risulti intestata a soggetti deceduti o comunque cessati dal nucleo familiare, nelle more del cambio di intestazione, si applica la tariffa di riferimento relativa alle utenze domestiche di non residenza. La medesima tariffa si applica anche nel caso in cui, il numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico risulti completamente azzerato per via di una o più esclusioni di componenti ai sensi del precedente comma 2.²³

3. Le strutture adibite a comunità quali case di cura o di riposo, case-famiglia, case di accoglienza e case protette in generale, comunità di recupero, centri socio-educativi, caserme, convitti, comunità religiose, orfanotrofi e simili, non costituiscono in nessun caso utenze domestiche anche qualora taluni o tutti i soggetti fruitori acquisiscano presso di esse la propria residenza anagrafica.

4. Le strutture di tipo ricettivo adibite a bed & breakfast, agriturismo, case vacanza, esercizio di affittacamere e simili ove insista anche la residenza del soggetto esercente l'attività e di eventuali suoi familiari, sono tassate secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c).²⁴

Art. 11 - Calcolo del tributo per le utenze non domestiche

1. La quota fissa del tributo per ogni singola utenza non domestica si calcola prendendo a riferimento la

²² Comma novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015, successivamente modificato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e, infine, modificato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __ dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

²³ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e, successivamente modificato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

²⁴ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 21 dicembre 2015.

tariffa fissa unitaria al metro quadrato relativa alla categoria tariffaria dell'attività produttiva determinata ai sensi del successivo comma, moltiplicata per la superficie, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa fissa unitaria per la categoria produttiva "ap" si calcola suddividendo il costo fisso totale del servizio attribuito alle utenze non domestiche per la sommatoria dei prodotti tra le superfici complessive imputate a ciascuna categoria di attività produttiva e il relativo coefficiente di adattamento (Kc) e moltiplicando il risultato per il coefficiente di adattamento (Kc) relativo alla categoria "ap".

3. La quota variabile del tributo per ogni singola utenza non domestica si calcola moltiplicando la tariffa variabile unitaria al chilogrammo (costo totale variabile delle utenze non domestiche diviso la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche) per la quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola utenza determinata ai sensi del successivo comma, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola attività produttiva "ap" si calcola, sino a quando non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui all'art. 8, comma 10, moltiplicando la superficie occupata dalla singola utenza per il relativo coefficiente di adattamento (Kd).

Art. 12 - Classificazione e disposizioni comuni relative alle agevolazioni

1. Le agevolazioni possono consistere in riduzioni tariffarie o in esenzioni.

2. Le agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. Qualora le risorse finanziarie stanziare in un determinato esercizio a copertura delle agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge risultino insufficienti rispetto all'ammontare delle stesse, in sede di conguaglio si procede alla equivalente riduzione di tutte le agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, fatta salva quella relativa alle abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari con reddito ISEE pari a zero.²⁵

3. Fra le agevolazioni eventualmente spettanti al contribuente, si applica solo la maggiore, fatta eccezione per l'agevolazione spettante alle utenze domestiche di residenza delle contrade, cumulabile in ragione delle differenti caratteristiche del servizio fornito.

Art. 13 - Agevolazioni riservate alle utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta del 50%, per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione di fine lavori, per il miglioramento estetico di cui al regolamento per l'incentivazione degli interventi di recupero in favore degli immobili di proprietà privata oggetto delle opere manutentive.

2. Sono esentati nell'anno dal pagamento del tributo i locali adibiti ad abitazione di residenza occupati da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE pari a zero. La tariffa è ridotta del 50% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE non superiore a euro 7.500,00. La tariffa è altresì ridotta del 25% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE superiore a euro 7.500,00 ed inferiore ad euro 10.000,00. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma è subordinato alle modalità di cui al successivo articolo 16, comma 4 bis.²⁶

3. La tariffa è ridotta del 30 % nel caso di:

²⁵ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2014.

²⁶ Periodo aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

- a. [...] ²⁷;
- b. **abitazioni di proprietà di persone che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi nello stesso anno solare, in località site al di fuori del territorio nazionale** ²⁸;
- c. fabbricati rurali ad uso abitativo (categoria catastale A6) occupati a titolo di residenza da agricoltori o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.

3 bis. [...] ²⁹.

4. La tariffa è ridotta del 20 % nel caso di abitazioni di residenza situate nelle contrade.
5. La tariffa è ridotta del 10 % nel caso di abitazioni di residenza di famiglie numerose costituite da 5 o più componenti, al netto di quelli esclusi a norma dell'art. 10, comma 2 del presente regolamento.

Art. 14 - Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche

1. Sono esenti dal pagamento del tributo e dall'obbligo di denuncia:
 - a. gli edifici adibiti all'esercizio pubblico del culto ³⁰;
 - b. i locali adibiti ad uffici pubblici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.
2. **La tariffa è ridotta del 30% per i locali e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a 255 giorni, anche discontinui, per ciascun anno d'imposta, risultante dagli atti abilitativi rilasciati o dalle comunicazioni-segnalazioni effettuate ai competenti organi per l'esercizio dell'attività.** ³¹
3. La tariffa è ridotta del 20%, limitatamente ai primi 2 anni dall'insediamento, a tutte le nuove attività commerciali ed insediamenti produttivi. ³²
4. Ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013 la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. La riduzione è calcolata come segue:

$$(K_y/K_d)*100$$

dove: K_y = quantitativo dei rifiuti avviato al recupero nell'anno precedente espresso in kg/mq/anno;

K_d = coefficiente di produzione dei rifiuti espresso in kg/mq/anno. ³³

5. La riduzione di cui al precedente comma è fruibile, in ogni caso, in misura non superiore al 100% della parte variabile della tariffa. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 12. ³⁴

²⁷ Lettera soppressa con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

²⁸ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __ dicembre 2018.

²⁹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22 dicembre 2014 e, successivamente abrogato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016, con decorrenza 1° gennaio 2017.

³⁰ Lettera così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

³¹ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. __ del __ dicembre 2018.

³² Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

³³ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

³⁴ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

Art. 15 - L'agevolazione sperimentale "Ecocredit"

1. È avviata in via sperimentale l'iniziativa denominata "Ecocredit" riservata alle utenze domestiche e non domestiche per la sensibilizzazione al conferimento differenziato dei rifiuti presso le isole ecologiche posizionate sul territorio comunale dotate di sistemi automatici di pesatura e di identificazione del soggetto conferente mediante utilizzo della tessera sanitaria personale.
2. Attraverso un sistema di raccolta di "Ecopunti" si ha diritto ad ottenere sconti sull'importo del tributo per il servizio rifiuti dovuto per l'anno da riconoscersi nella rata di conguaglio.
3. La predisposizione, la regolamentazione e la gestione del sistema di raccolta punti resta a carico del competente Ufficio Ecologia che trasmette al Servizio fiscalità in formato elettronico lavorabile ed entro il 31 gennaio, l'elenco dei codici fiscali beneficiari e del relativo importo da riconoscersi con riferimento all'anno precedente.
4. La determinazione degli importi erogabili non supera, per ciascun anno, l'ammontare dei benefici contabilizzati dal comune in termini di minori costi o maggiori proventi realizzati a seguito del conferimento differenziato.

Art. 16 - Denunce, termini di presentazione e decorrenze³⁵

1. Ogni modificazione nella soggettività e nella quantificazione del tributo comporta l'adempimento della denuncia. Tale adempimento costituisce un obbligo a carico del soggetto passivo in tutti i casi in cui si verifica un nuovo o maggiore debito tributario mentre costituisce un onere a carico dello stesso nei casi in cui si verifica il venir meno o la riduzione del debito tributario.
2. La denuncia costituisce un obbligo a carico del soggetto passivo e conseguentemente deve essere presentata entro i termini previsti dal presente regolamento nei seguenti casi:
 - a. inizio possesso o detenzione;
 - b. venir meno, per le sole utenze domestiche occupate da soggetti residenti, del requisito per ottenere la diminuzione del numero dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 10, comma 2;
 - c. variazione, per le sole utenze domestiche, nella tipologia di utilizzo del locale/area dichiarato comportante un aumento del carico tributario;
 - d. variazione, per le sole utenze non domestiche, della tipologia di attività produttiva dichiarata comportante una riclassificazione dell'utenza in una categoria tariffaria superiore;
 - e. venir meno delle circostanze che determinavano l'esclusione di superfici dal pagamento dell'imposta;
 - f. venir meno di riduzioni d'imposta di durata non predeterminata.
3. La denuncia costituisce un onere, a pena di decadenza dal diritto, a carico del soggetto passivo necessario al fine di ottenere una riduzione o cessazione di carico tributario nei seguenti casi:
 - a. fine possesso o detenzione;
 - b. diminuzione, per le sole utenze domestiche occupate da soggetti residenti, del numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi di cui all'art. 10, comma 2;
 - c. variazione, per le sole utenze domestiche, nella tipologia di utilizzo del locale/area dichiarato comportante una diminuzione del carico tributario;
 - d. variazione, per le sole utenze non domestiche, della tipologia di attività produttiva dichiarata comportante una riclassificazione dell'utenza in una categoria tariffaria inferiore;
 - e. verificarsi delle circostanze che determinano l'esclusione di superfici dal pagamento dell'imposta;

³⁵ Articolo novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

f. verificarsi dei presupposti per l'acquisizione del diritto a riduzioni d'imposta.

4. La denuncia, presentata da uno qualsiasi dei coobbligati, è rilasciata con una delle seguenti modalità: direttamente allo sportello; tramite posta elettronica certificata; a mezzo del servizio postale raccomandato; mediante presentazione telematica, laddove attivata. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, ovvero alla data di invio, in tutti gli altri casi.

4 bis. Il riconoscimento delle agevolazioni per reddito ISEE avviene esclusivamente previo caricamento su apposito Portale comunale dei dati relativi alla attestazione ISEE da parte degli intermediari convenzionati con il Comune, senza applicazione di costi aggiuntivi per il contribuente. Non si tiene conto di richieste di agevolazione ISEE presentate con modalità diverse da quella di cui al precedente periodo. Le attestazioni ISEE così acquisite producono effetto solo nel caso in cui l'intestatario risulti titolare di utenze TARI di tipo Domestico residenziale.³⁶

5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, fatta eccezione per il rinnovo di agevolazioni aventi durata predeterminata.

6. Qualora, l'intestatario di un'utenza domestica di residenza, cessi per qualsiasi ragione di far parte del nucleo familiare occupante, è fatto obbligo ad uno qualsiasi dei restanti occupanti di volturare a proprio nome il tributo. Nelle more, si applica la tariffa secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 2 *bis*.³⁷

7. Le variazioni anagrafiche consistenti nell'aumento o nella diminuzione del numero dei componenti dei nuclei familiari residenti non sono soggette all'adempimento della denuncia in quanto acquisite d'ufficio.

8. In occasione di nuove iscrizioni anagrafiche o di cambi di residenza, il contribuente presenta direttamente agli uffici anagrafici comunali la denuncia TARI con modalità semplificate secondo modelli stabiliti dall'ufficio tributi dell'ente di concerto con l'anagrafe comunale.

9. La decorrenza della cessazione del possesso o detenzione può essere provata anche in data anteriore a quella disposta dal successivo comma 11, sulla base di elementi obiettivi e certi, e sempre che non ricorra la circostanza decadenziale di cui all'articolo 5, comma 4 del Regolamento Generale delle Entrate. L'ufficio può, in ogni caso, rilevare il protrarsi del presupposto impositivo oltre la data denunciata sulla base di elementi obiettivi e certi.

10. Al fine di garantire annualmente il rispetto del principio di equità fiscale sin dall'emissione del ruolo ordinario, l'ufficio può procedere, in assenza di denuncia, a volturare le utenze intestate a soggetti deceduti o comunque non più detentori o possessori, ovvero ad iscrivere nuove utenze precedentemente non a ruolo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4. Analogamente, l'ufficio può provvedere alla rettifica o integrazione di ogni elemento (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, mq occupati, categoria d'uso, decorrenze, ecc.) che risulti incoerente con le informazioni in proprio possesso. Le somme così dovute sono poste in riscossione ordinaria ed il relativo pagamento perfeziona l'obbligo dichiarativo per l'annualità considerata. Resta salvo, in caso di mancato pagamento, il potere di irrogare le sanzioni per omessa o infedele denuncia mediante apposito avviso di accertamento.³⁸

11. I termini di presentazione delle denunce e le decorrenze dei loro effetti sono i seguenti:

³⁶ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

³⁷ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

³⁸ Comma novellato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TAR)

EVENTO	NATURA DENUNCIA	TERMINE PRESENTAZIONE	DECORRENZA EFFETTI
---------------	------------------------	------------------------------	---------------------------

POSSESSO/DETENZIONE

Inizio	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno di inizio del possesso/detenzione
Fine	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica il cessato possesso/detenzione, fatto salvo quanto disposto al comma 9

VARIAZIONI DI DURATA NON PREDETERMINATA

1. Attribuzione di diversa categoria d'uso

Soluzione tariffaria meno onerosa	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la variazione di destinazione
Soluzione tariffaria più onerosa	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la variazione di destinazione

2. Superfici inidonee alla produzione di rifiuti

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica l'inidoneità alla produzione di rifiuti
Fine	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la cessata inidoneità alla produzione di rifiuti

3. Residenti-domiciliati esteri/Pensionati AIRE

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la condizione di residente-domiciliato/Pensionato Aire
Fine	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di residente-domiciliato/Pensionato Aire

4. Residenza di agricoltori/pensionati agricoli in abitazioni rurali

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la condizione di agricoltore/pensionato residente in agitazione rurale
Fine	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di agricoltore/pensionato residente in agitazione rurale

5. Abitazioni di residenza nelle contrade

Inizio	D'UFFICIO		Dal giorno di inizio della condizione di residente in contrada
Fine	D'UFFICIO		Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di residente in contrada

6. Abitazioni di residenza di famiglie numerose

Inizio	D'UFFICIO		Dal giorno di inizio della condizione di residente in famiglia numerosa
Fine	D'UFFICIO		Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di residente in famiglia numerosa

7. Attività stagionali

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la condizione di stagionalità
Fine	OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal giorno in cui si verifica la cessata condizione di stagionalità

VARIAZIONI DI DURATA PREDETERMINATA

8. Riduzione numero occupanti

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica la riduzione di occupanti
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, dal giorno in cui si verifica la cessata riduzione di componenti
Conferma	ONERE		Dal primo gennaio dell'anno di richiesta del rinnovo

9. Esclusione di superfici oggetto di interventi edili

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica l'inizio lavori
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, la più remota tra la data di scadenza dell'atto abilitativo o della comunicazione-segnalazione e la data di fine lavori
Conferma	ONERE		Dal primo gennaio dell'anno di richiesta del rinnovo

10. Esclusione di superfici ove si producono rifiuti speciali

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal primo gennaio dell'anno di presentazione
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, dal giorno in cui si verifica la cessata produzione di rifiuti speciali
Conferma	ONERE		Dal primo gennaio dell'anno di richiesta del rinnovo

11. Nuove attività produttive

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal giorno in cui si verifica l'inizio del possesso/detenzione
--------	-------	--	--

12. Rifiuti avviati al riciclo

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal primo gennaio dell'anno di presentazione
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, dal giorno in cui si verifica il cessato avvio a riciclo
Conferma	ONERE		Dal primo gennaio dell'anno di richiesta del rinnovo

13. Miglioramento estetico degli immobili

Inizio	ONERE		Dal trentesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di fine lavori
Fine	D'UFFICIO		Dal primo gennaio del sesto anno successivo a quello di fine lavori

14. Reddito ISEE

Inizio	ONERE		Dal quarantacinquesimo giorno antecedente quello di presentazione della denuncia o, se più recente, dal primo gennaio dell'anno di presentazione
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	Entro 30 giorni dalla data di decorrenza	Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia o, se meno recente, dal giorno in cui si verifica la cessata validità dell'attestazione ISEE

Art. 17 - Modalità per ottenere il riconoscimento di esclusioni e riduzioni ed esenzioni
[abrogato]³⁹

Art. 18 - Liquidazione e riscossione

- La riscossione del tributo avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
- Il pagamento del tributo deve essere effettuato entro le scadenze sotto riportate:

Prima rata	(in acconto)	31 maggio
Seconda rata	(in acconto)	31 luglio
Terza rata	(in acconto)	31 ottobre
Quarta rata	(a conguaglio)	31 marzo dell'anno successivo
- Limitatamente alle tre rate di acconto, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio.
- Eventuali proroghe delle scadenze di pagamento approvate con determinazione del dirigente competente indicate nell'avviso di pagamento, prevalgono su quelle indicate nel presente regolamento.
- Il Comune provvede, entro il 31 marzo, all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente il prospetto di liquidazione del tributo per l'anno precedente recante la determinazione della quarta rata dovuta a titolo di conguaglio, nonché gli importi delle prime tre rate dovute in acconto per l'anno in corso pari complessivamente al 75 % del tributo calcolato sulla base delle tariffe per l'anno precedente o, se già deliberate, di quelle per l'anno di riferimento e sulla base delle informazioni anagrafiche e delle agevolazioni acquisite alla data di emissione dell'avviso. Nel ridetto prospetto di liquidazione vengono indicati l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, gli identificativi catastali ed ogni altro elemento utilizzato per la liquidazione del tributo⁴⁰.
- bis*. In deroga al precedente comma, qualora all'emissione degli avvisi in acconto per l'anno in corso risultino già deliberate le relative tariffe, il Comune, per ragioni di economicità ed efficienza, può optare per l'invio di un unico avviso di pagamento per l'intero anno, ferme restando le scadenze ed il numero di rate di cui al comma

³⁹ Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

⁴⁰ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

2. In tal caso, il versamento in unica soluzione comprende tutte le quattro rate⁴¹.
6. Le eccedenze di versamento rilevate per ciascun esercizio vengono riportate a credito negli avvisi di pagamento relativi agli esercizi successivi fino a concorrenza delle medesime, fatta salva la facoltà, da esercitarsi precedentemente all'emissione degli avvisi riportanti le somme a credito, di richiederle a rimborso.
7. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica di avviso di accertamento per insufficiente, tardivo o omesso versamento con sanzioni, interessi e spese. Nell'ipotesi in cui l'avviso di pagamento di cui al comma 5 sia stato recapitato con modalità che non ammettono prova di avvenuto ricevimento, l'avviso di accertamento è preceduto da un sollecito di pagamento raccomandato senza applicazione di sanzioni e interessi da pagarsi entro 60 giorni dal ricevimento. Alternativamente, per ragioni di economicità e celerità del procedimento, il Comune può procedere direttamente alla notifica di un avviso di accertamento valevole anche come sollecito di pagamento con esclusione di sanzioni e interessi nel caso in cui l'importo sia interamente versato entro 60 giorni dalla notifica⁴².
8. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
9. I versamenti del tributo effettuati a seguito di sollecito di pagamento o di atti impositivi, ingiuntivi, cautelari ed esecutivi, devono essere effettuati esclusivamente mediante gli strumenti di pagamento indicati negli atti di riferimento.

Art. 19 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune notifica al contribuente appositi avvisi di accertamento nei casi di omesse, incomplete o infedeli dichiarazioni o di omessi, parziali o ritardati versamenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 158 a 182 della L. 296/2006.
4. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. Detta sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste di dati e notizie, entro il

⁴¹ Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

⁴² Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.

termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione di euro 300, in considerazione della necessità di tali informazioni per assicurare la corretta determinazione del tributo nonché il rispetto del principio di equità fiscale.

8. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, sollevando il contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al comune di porre in riscossione ordinaria le somme conseguenti.

10. [...] ⁴³.

11. Al fine di contrastare comportamenti meramente elusivi del tributo, l'ufficio accerta se in capo ad uno o più componenti appartenenti alla medesima famiglia, siano rilevabili presunte residenze fittizie presso immobili diversi da quello ove la famiglia dimora.

12. Per l'accertamento di cui al comma precedente, l'ufficio, sulla base di idonea documentazione probatoria e fatta salva la legittimità giuridica delle risultanze anagrafiche, contesta al componente o ai componenti che risultino presuntivamente distaccati dall'originaria famiglia, l'utilizzo di tipo residenziale dell'immobile. Tra la documentazione che l'ufficio utilizza a tal fine rientrano, tra le altre, la verifica della tipologia contrattuale e dei consumi relativi ad utenze domestiche erogate presso la presunta residenza oggetto di contestazione, la fruizione da parte di uno o più dei presunti componenti fittiziamente distaccati di servizi erogati presso il domicilio della famiglia (es. servizi di assistenza domiciliare, servizi di trasporto con partenza o arrivo a domicilio), intestazione di utenze di tipo residenziale erogate presso il domicilio familiare, dichiarazioni fiscali, attestazioni ISEE.

Art. 20 - Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune riscuote il tributo giornaliero di smaltimento determinato in base alla tariffa, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi relativo alla categoria corrispondente, maggiorato di un importo percentuale pari al 50%, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per tutto quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

3. In assenza del titolo costitutivo della servitù di pubblico passaggio, l'occupazione o la detenzione di un'area privata di uso pubblico è tassabile, quando sia stata posta volontariamente a disposizione della collettività da parte del proprietario.

Art. 21 - Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del tributo è determinato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

⁴³ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016 e, successivamente abrogato, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 11 dicembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 22 - Disposizioni transitorie per il 2014

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il pagamento del tributo avverrà alle seguenti scadenze:

Prima rata	(in acconto)	31 luglio 2014
Seconda rata	(in acconto)	30 settembre 2014
Terza rata	(in acconto)	30 novembre 2014
Quarta rata	(a conguaglio)	31 marzo 2015

2. Le tre rate di acconto possono essere pagate in unica soluzione entro il 31 luglio.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento recante gli importi delle prime tre rate dovute a titolo di acconto pari, ciascuna, ad un quarto del tributo calcolato sulla base: delle occupazioni rilevate nell'anno in corso; delle tariffe dell'anno precedente; della situazione anagrafica rilevata alla data del 31/12/2013 (per le nuove occupazioni si terrà conto della situazione anagrafica al momento dell'inizio dell'occupazione); delle agevolazioni applicate nell'anno in corso.

Art. 23 - Disposizioni finali e rinvio a norme

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare generale con esse in contrasto.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, ultimo periodo della lettera d) e all'articolo 10, ultimo periodo del comma 2, si applicano anche alle esclusioni di superfici oggetto di interventi edili ed alle esclusioni di componenti il nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove dichiarate precedentemente al 1 gennaio 2017.⁴⁴

⁴⁴Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 19 dicembre 2016.